



SENT. N. 159/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Cinthia PINOTTI

Presidente

Tommaso PARISI

Consigliere

Cristiano BALDI

Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 22200 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

DANAIE Hamid Raza, nato a Semnan (IRAN) il 18.5.1959, residente a Ceriale (SV) in Via Cormorano n. 17, Codice Fiscale: DNAHDR59E18Z224O.

Uditi, nella pubblica udienza del 16 aprile 2020, tenutasi, con l'assistenza del Segretario, con le modalità previste dall'articolo 85, comma 8 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il Magistrato relatore, il Pubblico Ministero e la difesa del convenuto, come da verbale.

Rilevato in

FATTO

La Procura regionale, con atto di citazione del 20 novembre 2020, agiva nei

confronti di Danaie Hamid Raza, già medico anestesista dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino”, per sentirlo condannare pagamento della complessiva somma di euro 149.948,89 a favore delle Amministrazioni Pubbliche danneggiate (A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, INPS e INAIL).

A fondamento della richiesta risarcitoria vi è una fattispecie di truffa perpetrata ai danni delle Amministrazioni pubbliche sopra indicate e, in estrema sintesi, sostanziata nella simulazione dell'esistenza di gravi patologie derivanti da un presunto infortunio sul lavoro, con l'indebito profitto consistente nel riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso dal proprio datore di lavoro, della pensione di inabilità Inps, dell'indennizzo Inail per infortunio nonché dell'indennizzo assicurativo dalla Compagnia Reale Mutua.

In relazione a tali episodi, con sentenza n. 27/2016 del 13 gennaio 2016 del Tribunale di Torino veniva condannato per i reati di falso ideologico e di truffa aggravata, consumati e tentati, alla pena di anni cinque, mesi nove e giorni dieci di reclusione.

Successivamente, la IV Sezione Penale della Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 8226/17 del 15 novembre 2017, accogliendo la richiesta della difesa di “concordato in appello” ex art. 599 bis c.p.p., ha riformato la sentenza di primo grado soltanto in punto pena.

Dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione con ordinanza n. 54557 del 28 settembre 2018, la sentenza di condanna è quindi passata in giudicato.

Richiamata l'efficacia della sentenza penale definitiva ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la Procura contesta al convenuto Danaie di aver simulato, attraverso artifici e raggiri, una condizione di assoluta e permanente impossibilità a

svolgere qualsiasi attività lavorativa quale conseguenza di un fortuito incidente sul lavoro (caduta dalle scale mentre era in servizio), ottenendo indebitamente emolumenti dal proprio datore di lavoro (A.O.U. Città della Salute e della Scienza) e prestazioni previdenziali e assistenziali dall'Inps e dall'Inail, cui altrimenti non avrebbe avuto diritto.

In ordine alla quantificazione del danno il requirente ricostruiva puntualmente le somme percepite dall'Inail, dall'Inps e dall'Azienda Ospedaliera, ammontanti complessivamente ad euro 187.835,81 oltre ad euro 20.121,08 per le spese di assistenza legale e tecnica nei vari gradi di giudizio.

Da tale complessivo importo, precisa il requirente, vanno detratti gli acconti già versati dal convenuto sulla base delle provvisori liquidate dal giudice penale (22.000 già versati all'Inail, euro 12.000 all'Inps, euro 24.008 all'AOU), residuando un complessivo danno di euro 149.948,89 così ripartito: euro 41.144,09 di competenza Inail, euro 25.551,25 di competenza Inps ed euro 83.253,55 di competenza dell'Azienda Ospedaliera.

Nonostante la ritualità della notifica, Danaie Hamid Raza rimaneva contumace. Nella pubblica udienza il Pubblico Ministero ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

La domanda è fondata e merita accoglimento.

In via preliminare va dichiarata la contumacia del convenuto Danaie Hamid Raza ai sensi dell'articolo 93 c.g.c. essendo la notifica dell'atto di citazione perfezionata a mani proprie in data 22 dicembre 2020.

Nel merito, la fattispecie in esame, come descritta nella parte in fatto, trova compiuto riscontro probatorio nel giudicato penale.

Il sig. Danaie, infatti, già medico anestesista presso l'Azienda Ospedaliera Città della Salute, in seguito alla simulazione di un infortunio sul lavoro (o, comunque, dell'aggravamento delle conseguenze derivatene), veniva condannato dal Tribunale di Torino, con sentenza n. 27/2016 del 13 gennaio 2016, alla pena di anni cinque, mesi nove e giorni dieci di reclusione per i reati di falso ideologico ex art. 470 c.p. (nella formazione e utilizzo di false attestazioni mediche) e di truffa aggravata ex artt. 640 bis e 642.

Proposto appello, la IV Sezione Penale della Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 8226/17 del 15 novembre 2017, accogliendo la richiesta della difesa di "concordato in appello" ex art. 599 bis c.p.p., riformava la sentenza di primo grado soltanto in punto pena, riducendo la pena ad anni 3 di reclusione.

La sentenza diveniva irrevocabile giusta l'inammissibilità del ricorso per Cassazione (ordinanza n. 54557 emessa in data 28 settembre 2018 e depositata il 5 dicembre 2018).

La sentenza passata in giudicato, pertanto, veniva resa ai sensi dell'articolo 599 bis c.p.p., a mente del quale *"La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo"*.

Tale pronuncia, tuttavia, non può essere paragonata all'applicazione della pena

su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 c.p.p., tanto è vero che l'articolo 599 bis non richiama l'articolo 445 c.p.p. in ordine agli effetti civili della sentenza di patteggiamento, né contiene una norma di analoga portata.

L'ontologica differenza tra i due istituti, d'altra parte, è rimarcata dalla stessa giurisprudenza di legittimità secondo cui *“il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dall'art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre, Cass. Sez. 6 n. 35108 del 08/05/2003, Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009; da ultimo n. 52803/2018), determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto, non solo in punto di responsabilità”* (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018).

In sostanza, con la sentenza ex art. 599 bis le parti concordano sui motivi di appello e sulla pena applicabile, con la rinuncia ai rimanenti: ciò determina, quindi, il cristallizzarsi di tutte o alcune delle statuizioni di merito contenute nella sentenza di primo grado.

Invero, come riconosciuto dalla giurisprudenza contabile, *“La sentenza di patteggiamento in appello”, pertanto, consolida il giudicato sulla sentenza di primo grado, in quanto non modifica in alcun modo l'accertamento dei fatti compiuti dal primo giudice, né ne modifica le valutazioni e le qualificazioni*

penali operate dal giudice medesimo; cfr., in termini, Cons. Stato n°1212/2009” (Corte Conti, III Sez. Appello, n. 305/2010).

Nella fattispecie in esame le parti hanno concordato la pena in appello rinunciando ai motivi di impugnazione: da tale condotta consegue la definitività degli accertamenti operati dal Tribunale di Torino con la sentenza 27/2016 e la qualificazione giuridica dei relativi fatti.

Il Collegio, pertanto, resta vincolato alle risultanze di tale sentenza (ma anche di quella d'appello, contenendo comunque una parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale), con gli effetti propri del giudicato, in relazione all'“*accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso*”, ex art. 651 c.p.p.

Ciò premesso, dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado risulta provata la responsabilità del convenuto Danaie per i danni a lui ascritti, avendo simulato l'esistenza di un infortunio su lavoro per lucrare vantaggi economici e previdenziali dall'Azienda Ospedaliera, dall'Inps e dall'Inail.

Infatti, è risultato che il convenuto Danaie “*ha volutamente provocato l'Incidente sul lavoro per poi simulare le gravi patologie agli arti (superiore destro ed Inferiore destro) e all'occhio destro al fine di richiedere laute indennità ad enti pubblici e alla propria assicurazione*” (cfr. sentenza di condanna di primo grado).

Le fonti di prova, cui questa Sezione si richiama *ad abundantiam*, sono rappresentate dai pedinamenti del convenuto (il quale si muniva di stampelle e carrozzina solo in prossimità delle visite medico legali per poi, subito dopo, camminare agilmente) e dalle relazioni dei periti nominati dalla Corte di Appello, univoci nell'escludere l'esistenza delle gravi patologie artatamente

Tommaso Parisi

Consigliere

Cristiano Baldi

Consigliere Estensore

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Il Giudice estensore

Il Presidente

F.to Cristiano Baldi

F.to Cinthia Pinotti

Depositata in Segreteria il 6 maggio 2021

Il Direttore della Segreteria

F.to Caterina Scrugli